



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia

Istituto Comprensivo Statale "L. DA VINCI"

Via L. Da Vinci, 73 - 20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908
Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice Fiscale 83011180151 -UFA3PJ
www.leolimbiate.edu.it mail mbic8gc002@istruzione.it
mail mbic8gc8002@pec.istruzione.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "L. DA VINCI"-LIMBIATE
Prot. 0004287 del 01/09/2026
VII (Uscita)

AI DOCENTI A T.D.

a.s.2026-27

AL DSGA

AL PERSONALE DI SEGRETERIA

AL SITO – A.T. – DISPOSIZIONI GENERALI

**OGGETTO: INFORMATIVA FERIE DOCENTI CON CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO – FRUIZIONE DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE a.s. 2026-27**

PREMESSA NORMATIVA

La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2029/21.

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1 comma 54 prevede, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno. Il comma 55 inoltre precisa che è consentita la monetizzazione delle ferie *“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie”*.

Le novità introdotte dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2026, contenente disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione (all.1) confermano la necessità di prestare particolare attenzione alla gestione delle ferie del personale docente.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 16525/2026 ribadisce che *“il lavoratore è reso pienamente avvertito dai calendari regionali dei giorni di sospensione delle lezioni disposti nell'arco temporale che si svolge dall'inizio al termine delle stesse, così da poter organizzare tempestivamente il godimento delle ferie in detti periodi in relazione ai giorni proporzionalmente maturati in ragione della durata della supplenza, in consonanza con l'obiettivo di incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, nell'approccio espresso dalla Corte costituzionale e sostanzialmente condiviso dalla Corte di giustizia europea”*.

La suindicata pronuncia ha, in particolare, distinto tra i periodi di sospensione delle lezioni ricadenti tra l'inizio e la fine delle stesse per i quali non è ritenuto necessario uno specifico avviso del Dirigente e il periodo successivo alla fine delle lezioni e fino al 30 giugno durante il quale invece, il Dirigente deve formalmente informare il docente della possibilità di fruire delle ferie nei giorni in cui non è impegnato in scrutini, esami o attività valutative, nonché delle conseguenze della mancata fruizione, ossia della perdita della relativa indennità, non potendo considerarlo automaticamente in ferie.

INFORMATIVA E INDICAZIONI OPERATIVE

A tal fine e secondo le indicazioni impartite nella note pervenuta dall'Ufficio XI dell'Ambito Territoriale di Monza e Brianza n. 15253 del 25.08.2026, al fine di consentire il pieno diritto alla fruizione, i docenti

supplenti brevi e saltuari o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche sono invitati a programmare le ferie retribuite che saranno maturate nell'a.s. 2026-27, nell'ambito del contratto di lavoro stipulato con questa istituzione scolastica e in relazione al Calendario Scolastico e al piano annuale delle attività **e a firmare l'informativa per ricevuta, disponibile presso gli Uffici di Segreteria del personale entro e non oltre giovedì 30 ottobre 2026.**

Alla luce della premessa normativa sopra riportata, si comunica al personale a T.D. (con esclusione del personale al 31 agosto) che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Tutto il personale assunto a tempo determinato (con esclusione del personale al 31 agosto) è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni o nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (ad esclusione dei giorni utilizzati per gli scrutini o per gli Esami) utilizzando l'applicativo Argo.

Si comunica che, in assenza di domanda volontaria e a fronte di questa informativa della scuola, si incorre nella perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva (differenza tra i giorni di ferie residuati dopo aver decurtato i periodi di sospensione stabiliti dai calendari regionali e periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno). L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

La presente al fine di assicurare la più completa e tempestiva informativa in argomento.

Tutti i docenti a Tempo Determinato individuati per l'a.s. 2026-27, ad esclusione di quanti hanno il contratto sino al 31 agosto, dovranno prendere visione della presente Informativa, si invitano pertanto la DSGA e il personale di segreteria a provvedere affinché tutti gli interessati firmino la comunicazione allegata alla presente per ricevuta.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Annalisa Agnese

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)

ANNALISA AGNESE
01.09.2026 16:28:29
CEST